

SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI PER ATTI IN SCADENZA

Si richiama l'attenzione in merito alle recenti disposizioni volte a contrastare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai provvedimenti del governo e della Protezione Civile nazionale.

L'art. 103 comma 1, del Decreto Legge 17.03.2020, cn. 18 prevede:

"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"

Si evidenzia, inoltre, la proroga delle scadenze, di cui al comma 2, del suddetto art. 103 del D.L. 18/2020:

"2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020."